

COMMISSIONE VII

DIFESA

27.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

PAG.

Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

PAG.

PERRONE ed altri: Ristrutturazione dei servizi tecnici dell'esercito (530); STEGAGNINI ed altri: Unificazione e ristrutturazione dei servizi tecnici dell'esercito (635); TRANTINO ed altri: Istituzione dei ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in particolari posizioni di stato (709); STEGAGNINI ed altri: Nuove norme per l'avanzamento al grado di maggiore di ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo e relativo transito nel ruolo speciale unico (787); COSTAMAGNA, FEDERICO: Stabilizzazione del rapporto d'impiego degli ufficiali di complemento estromessi dai benefici della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sulla permanenza in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva richiamati e trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (884); GARGANO: Disposizioni transitorie per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento in congedo delle forze armate e gradi equiparati

(954); Nuove disposizioni per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e per l'ammissione degli stessi ufficiali ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito, del ruolo speciale del corpo di Stato Maggiore della marina e del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica (1033); STEGAGNINI ed altri: Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (1072); BANDIERA: Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, estesa alla guardia di finanza dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (1133); COSTAMAGNA: Concessione della promozione ai colonnelli del ruolo speciale unico, del ruolo speciale e gradi corrispondenti della marina trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali posteriormente alla cessazione del servizio (1139); AC-CAME ed altri: Estensione delle dispo-

PAG.	PAG.
<p>sizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1299); Riordinamento di taluni ruoli dell'aeronautica e istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1322); TASSONE: Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento di carriera degli ufficiali delle forze armate (1365); Unificazione dei ruoli normali degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (1438); STEGAGNINI ed altri: Deroga alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive integrazioni e modificazioni, concernente l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito (1448); GARGANO: Modifica dell'articolo 109 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1472); BANDIERA: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive variazioni sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale unico dell'esercito e revisione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1476); BANDIERA: Provvedimenti a favore degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio esclusi dai corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, e dai corsi di stato maggiore in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192 (1497)</p>	<p>TASSONE ed altri: Provvidenze a favore dei militari delle forze armate e loro superstiti in caso di infortunio o di morte (395);</p> <p>ALBERINI ed altri: Disposizioni in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio e dei loro superstiti, in caso di morte (713) 246</p> <p>PRESIDENTE 246, 248, 251</p> <p>ALBERINI 251</p> <p>BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 247</p> <p>BARACETTI 250</p> <p>STEGAGNINI 250</p> <p>TASSONE, <i>Relatore</i> 247, 251</p> <p>Votazione segreta:</p> <p>PRESIDENTE 251</p> <hr/> <p>La seduta comincia alle 17.</p> <p>LODOLINI FRANCESCA, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p>(È approvato).</p> <p>Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge: Perrone ed altri: Ristrutturazione dei servizi tecnici dell'esercito (530); Stegagnini ed altri: Unificazione e ristrutturazione dei servizi tecnici dell'esercito (635); Trantino ed altri: Istituzione dei ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in particolari posizioni di stato (709); Stegagnini ed altri: Nuove norme per l'avanzamento al grado di maggiore di ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo e relativo transito nel ruolo speciale unico (787); Costamagna, Federico: Stabilizzazione del rapporto d'impiego degli ufficiali di complemento estromessi dai benefici della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sulla permanenza in servizio</p>
<p>PRESIDENTE 215, 219, 246</p> <p>BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 219</p> <p>STEGAGNINI 246</p> <p>TASSONE, <i>Relatore</i> 217, 246</p> <p>ZANINI 246</p> <p>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</p> <p>Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1567);</p> <p>ACCAMÈ ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (37);</p>	

degli ufficiali di complemento e della riserva richiamati e trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (884); Gargano: Disposizioni transitorie per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento in congedo delle forze armate e gradi equiparati (954); Nuove disposizioni per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e per l'ammissione degli stessi ufficiali ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito, del ruolo speciale del corpo di Stato Maggiore della marina e del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica (1033); Stegagnini ed altri: Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (1072); Bandiera: Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, estesa alla guardia di finanza dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (1133); Costamagna: Concessione della promozione ai colonnelli del ruolo speciale unico, del ruolo speciale e gradi corrispondenti della marina trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali posteriormente alla cessazione del servizio (1139); Accame ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1299); Riordinamento di taluni ruoli dell'aeronautica e istituzione di ruoli ad

esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1322); Tassone: Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento di carriera degli ufficiali delle forze armate (1365); Unificazione dei ruoli normali degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (1438); Stegagnini ed altri: Deroga alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive integrazioni e modificazioni, concernente l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito (1448); Gargano: Modifica dell'articolo 109 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1472); Bandiera: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive variazioni sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale unico dell'esercito e revisione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1476); Bandiera: Provvedimenti a favore degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio esclusi dai corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, e dai corsi di stato maggiore in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192 (1497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata dei disegni e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Perrone ed altri: «Ristrutturazione dei servizi tecnici dell'esercito»; Stegagnini ed altri: «Unificazione e ristrutturazione dei servizi tecnici dell'eser-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

cito»; Trantino ed altri: « Istituzione dei ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in particolari posizioni di stato »; Stegagnini ed altri: « Nuove norme per l'avanzamento al grado di maggiore di ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo e relativo transito nel ruolo speciale unico »; Costamagna e Federico: « Stabilizzazione del rapporto d'impiego degli ufficiali di complemento estromessi dai benefici della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sulla permanenza in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva richiamati e trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo »; Gargano: « Disposizioni transitorie per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento in congedo delle forze armate e gradi equiparati »; e del disegno di legge: « Nuove disposizioni per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e per l'ammissione degli stessi ufficiali ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito, del ruolo speciale del corpo di Stato Maggiore della marina e del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica »; Stegagnini ed altri: « Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio »; Bandiera: « Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sullo avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, estesa alla guardia di finanza dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 »; Costamagna: « Concessione della promozione ai colonnelli del ruolo speciale unico, del ruolo speciale e gradi corrispondenti della marina trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali posteriormente alla cessazione del servizio »; Accame ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, dell'esercito,

della marina e dell'aeronautica »; del disegno di legge: « Riordinamento di taluni ruoli dell'aeronautica e istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Tassone: « Modifica all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento di carriera degli ufficiali delle forze armate »; e del disegno di legge: « Unificazione dei ruoli normali degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio »; Stegagnini ed altri: « Deroga alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive integrazioni e modificazioni, concernente l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito »; Gargano: « Modifica dell'articolo 109 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Bandiera: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive variazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale unico dell'esercito e revisione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » e Bandiera: « Provvedimenti a favore degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio esclusi dai corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, e dai corsi di stato maggiore in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192 ».

Nell'apprestarci a portare a conclusione un provvedimento di tanta importanza per le nostre forze armate e in coincidenza con la chiusura estiva dei lavori della Commissione, permettetemi innanzi tutto, a nome mio (ma sono convinto di interpretare anche il vostro pensiero) di porgere gli auguri di pronta guarigione al Presidente della Commissione, onorevole Caiati e di sottolineare alcuni elementi qualificanti dei provvedimenti che sono stati, peraltro, interamente elaborati in meno di un mese.

Vorrei rivolgere un ringraziamento al relatore, onorevole Tassone, e al sottose-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

gretario di Stato per la difesa, onorevole Bandiera: e non perché uno è relatore e l'altro è rappresentante del Governo (se lo facessi per questo sarebbe molto riduttivo il mio ringraziamento) bensì per l'alto contributo e per l'impegno che essi hanno dato alla elaborazione dei provvedimenti in discussione.

Per quanto riguarda il testo unificato sulla unificazione dei ruoli, un ringraziamento voglio rivolgere agli stati maggiori per il senso di responsabilità e per la collaborazione che ci è stata da essi data. Mi preme sottolineare la particolare collaborazione per una riconosciuta competenza del generale Simone che nella fase conclusiva ci è stato di particolare aiuto. Voglio, infine, ringraziare il COCER, che per la prima volta è stato sentito dalla presidenza della Commissione difesa per un parere su un provvedimento che interessa il personale e che ha dichiarato il proprio soddisfacimento per il testo unificato predisposto e sottoposto alla sua attenzione, pure se devo sottolineare che ha rilevato la necessità di risolvere con urgenza altri importanti problemi sull'avanzamento e sulla condizione del personale: problemi che possono essere risolti solo con una nuova legge organica di avanzamento interforze.

Dicevo che mi preme sottolineare alcuni elementi qualificanti del provvedimento: innanzitutto l'unificazione dei ruoli delle armi e dei ruoli tecnici dell'esercito, che possono rappresentare una scelta politica significativa per una nuova visione ordinativa delle forze armate; poi una correzione, anche se non totale, degli squilibri determinati fra le armi, i corpi e i ruoli delle tre forze armate dalla legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137. Desidero sottolineare, inoltre, l'avvio all'esaurimento del ruolo di complemento ed il fatto che con questa legge sia stato riconosciuto il rapporto di impiego a tutti coloro che sono stati tratti, in varie forme, in servizio.

Onorevoli colleghi, ho sottolineato alcuni aspetti dei provvedimenti al nostro esame, ma devo aggiungere l'aspetto più qualificante dei testi unificati che non è

rappresentato solo dall'ampiezza del provvedimento, che fra l'altro interessa circa 34.000 promozioni; voglio sottolineare che i provvedimenti in discussione sono frutto della volontà del Parlamento ed in particolare della Commissione difesa. Ritengo che, senza alcun vanto — perché molto resta da fare — dobbiamo dire con chiarezza ai militari che questa sistemazione della loro condizione, per quanto provvisoria e parziale, è stata voluta dalla Commissione difesa e che il merito non è di una parte politica o di una maggioranza che sostiene il Governo, ma di tutti i gruppi politici ed è direi un merito proporzionale alla forza che i gruppi politici rappresentano in questa Commissione.

Sul testo unificato dei disegni e delle proposte di legge in esame, predisposto di concerto con i rappresentanti dei gruppi in Commissione, ha facoltà di riferire l'onorevole Tassone.

TASSONE, relatore. Svolgerò pochissime considerazioni anche perché, come ella giustamente ricordava, signor presidente, abbiamo già affrontato questo importante problema in altre sedute di Commissione.

Abbiamo più volte avuto modo di sottolineare la complessità di questo provvedimento certo non facile da affrontare sia per i suoi temi sia per gli ostacoli che esso ha continuamente posto al lavoro del Comitato per il personale e della Commissione difesa. In molte occasioni, e soprattutto in sede di discussione del bilancio, abbiamo fatto riferimento alla situazione di grave disagio che, in materia di avanzamento e di promozione, esisteva ed esiste nelle forze armate. Ci siamo trovati di fronte ad una selva di situazioni complicate che, certamente, non hanno favorito nel passato né la funzionalità, né una precisa e puntuale organizzazione del nostro esercito.

Quello al nostro esame è senz'altro un provvedimento tampone e transitorio che ne presuppone un altro assai più complesso ed organico: quello, cioè, della revisione della legge sull'avanzamento. Il prov-

vedimento tende ad individuare, in coerenza con le dichiarazioni più volte fatte in Commissione, una strategia interforze nell'ambito del nostro esercito, l'unificazione ed il riordino dei ruoli previsti, nonché l'allineamento di carriera per il personale ufficiale, eliminando così le sperequazioni al riguardo esistenti tra le forze armate.

Il lavoro svolto, a mio avviso, non solo è egregio ed importante, ma potrà anche costituire un punto di valido riferimento per i futuri impegni che, in materia, attendono la Commissione. Desidero sottolineare che, per la prima volta, questo provvedimento trova il consenso quasi unanime delle forze armate e ciò è estremamente positivo perché sappiamo che spesso altri provvedimenti non hanno registrato un tale consenso. Grazie ad una organizzazione rappresentativa, il COCER, le forze armate hanno potuto trovare un momento di raccordo e di coesione.

Non illustrerò gli aspetti qualificanti di questo provvedimento (cosa che abbiamo fatta più volte in altre occasioni) limitandomi, invece, ad una esposizione sintetica del testo unificato dei disegni e delle proposte di legge in esame predisposto di concerto con i rappresentanti dei gruppi in Commissione.

Certamente, i titoli I, II e III, prevedendo il riordinamento dei ruoli normali delle armi e dei servizi tecnici dell'esercito, nonché norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, tendono a determinare le condizioni per una valida legge di avanzamento che superi le discriminazioni fra gli ufficiali appartenenti ad armi diverse e che determini, quanto meno, un momento di certezza nel profilo delle carriere e del loro adeguamento. È chiaro, comunque, che se noi ci limitassimo ad approvare, semplicemente, questo provvedimento senza guardare all'esigenza primaria della revisione organica della legge di avanzamento, non avremmo fatto gran cosa.

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è quello relativo al precariato, a proposito del quale ritengo che si

sia fatta giustizia di una situazione insostenibile all'interno delle forze armate. Il Comitato per il personale e la Commissione stessa, al riguardo, non solo hanno determinato che la certezza del posto di lavoro è la *conditio sine qua non* per un impiego razionale del personale, ma hanno altresì intuito che l'unificazione dei ruoli non può che rappresentare un vantaggio per l'economia stessa delle forze armate. Guardare all'elemento umano è cosa importante e significativa se da esso si vuole un impiego più razionale e più adeguato ai compiti ai quali è preposto; ed è cosa, altresì, che ci pone in sintonia con la legge dei principi del 1972, poiché abbiamo posto attenzione alla crescita umana delle forze armate come strumento di rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Questo provvedimento dà una risposta alle attese legittime degli ufficiali e dei sottufficiali nei quali era andata maturando una sensazione di diffuso malessere; una risposta che, ovviamente, è in sintonia con le cose già dette in merito al ruolo che le nostre forze armate devono svolgere.

Questo provvedimento di legge, ripeto, è transitorio, ma equilibra le varie carriere, non crea discriminazioni e, cosa assai importante, prevede, nella promozione, una valutazione dell'anzianità con ciò innovando profondamente rispetto al passato; infatti, più volte abbiamo evidenziato situazioni umane insostenibili quali quelle di capitani, ad esempio, che sono rimasti fermi nel loro grado per molti anni e dai quali, certamente, poco potevamo pretendere dal punto di vista dell'attaccamento al lavoro.

Nell'augurarmi che anche l'altro ramo del Parlamento guardi con uguale sensibilità a questo provvedimento, desidero ringraziare, così come ha fatto il presidente, gli ufficiali dello stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica per la collaborazione fornita e per la comprensione dimostrata per il lavoro del legislatore poiché è indubbio che ciò ha rappresentato un momento importante per questa iniziativa del Parlamento, che

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

ne sopravanza altre di carattere più settoriale ed esprime l'esigenza collettiva di fornire le risposte opportune ai problemi del nostro paese in generale, ed a quelli delle forze armate in particolare.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Brevemente, desidero sottolineare tre aspetti del provvedimento, già posti in evidenza da altri colleghi. Il primo è relativo al nuovo metodo di lavoro che ha portato ad un confronto diretto i vari gruppi della Commissione. Il secondo, assai importante, è che, per la prima volta, non abbiamo proceduto a stratificazione nel nostro lavoro legislativo — cosa che è stata spesso all'origine di tante lamentele —, ma abbiamo attuato un lavoro di sintesi, mettendo insieme i vari provvedimenti al fine di elaborarne uno che, per quanto possibile, desse una risposta globale a problemi importantissimi quale quello della perequazione delle carriere nei ruoli delle forze armate. Per la prima volta, inoltre, siamo riusciti a lavorare di comune accordo con tutte le forze politiche e ciò dimostra che quando i problemi vengono affrontati nella loro concretezza cercando di dare reali risposte alle attese di certe categorie, le intese fra i gruppi, spesso così difficili, sono non solo possibili ma addirittura facili.

Quando abbiamo iniziato questo lavoro, del quale mi sono assunto la piena responsabilità, vi sono state molte titubanze ed incertezze poiché si pensava che la Commissione potesse giungere a soluzioni non accettabili nel quadro degli ordinamenti legislativi; il responsabile accordo tra Commissione e Governo ha dato, invece, una risposta assai soddisfacente ai problemi in questione. L'impegno dell'esecutivo, così come sollecitato da diverse parti, resta quello di giungere al più presto all'approvazione della nuova legge di avanzamento, che è già stata predisposta e che sarà presentata in uno dei prossimi consigli dei ministri, seguendo gli stessi metodi di lavoro che abbiamo adottato per questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il testo elaborato dal relatore Tassone di concerto con i rappresentanti dei gruppi di comunicazione.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DELL'ESERCITO

CAPO I

UNIFICAZIONE DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

ART. 1.

È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella.

I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1985.

I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente alla nuova formulazione

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

assunta dall'articolo 6 della predetta legge per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2.

Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione all'arma è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale.

Gli ufficiali già iscritti nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è così modificato:

a) primo comma:

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono:

- 1) ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 2) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
- 3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 4) ruolo del Corpo tecnico; ».

I ruoli dal numero 13) al numero 19) assumono la progressione numerica da 5) a 11);

b) secondo comma: soppresso.

Ciascun servizio dell'Esercito assume la denominazione di Corpo.

Il terzo comma dell'articolo 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 1° gennaio 1981.

(È approvato).

ART. 3.

Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel ruolo normale unico delle armi indicato nell'articolo 1 della presente legge decorre alla data del 1° gennaio 1980 ed ha luogo:

a) per i sottotenenti, secondo l'ordine di ruolo derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni;

b) per i tenenti e per i capitani con anzianità di grado non anteriore all'anno 1976, in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni;

c) per i capitani con anzianità di grado 1975 e anni precedenti, per i maggiori, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli con le modalità indicate al successivo articolo 5.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'anno 1979 il numero delle promozioni:

a) al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quale risulta stabilito dall'articolo 19, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente al 31 dicembre 1979 eguale o superiore a 15 anni, esistenti in ciascun ruolo; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione è aumentato, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 19, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 15 anni, al 31 dicembre 1979;

b) al grado di tenente colonnello dei maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è uguale al numero dei maggiori con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 19 anni al 31 dicembre 1979;

c) al grado di colonnello del ruolo normale dell'arma di cavalleria, stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è elevato di 5 unità; i tenenti colonnelli dello stesso ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1979 è aumentato di tante unità quanti sono i tenenti colonnelli con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 26 anni al 31 dicembre 1979.

Ai fini del computo delle anzianità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

L'integrazione delle aliquote di ruolo conseguente alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma va determinata sulla base della situazione dei ruoli esistenti alla data del 31 ottobre 1979.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento previa valutazione degli ufficiali già idonei e

non iscritti in quadro per l'anno 1979 nonché degli ufficiali da valutare in aumento.

(È approvato).

ART. 5.

I colonnelli mai valutati per l'avanzamento sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980 con l'anzianità di grado posseduta.

I capitani mai valutati per l'avanzamento, nonché i maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980 assumendo, in corrispondenza delle sottoindicate anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente, determinate alla data del 31 dicembre 1979 ed espresse in numero di anni, le seguenti anzianità assolute di grado:

a) capitani:

15 anni: 31 dicembre 1970;
14 anni: 31 dicembre 1971;
13 anni: 1° gennaio 1972;
12 anni: 1° gennaio 1973;
11 anni: 31 dicembre 1973;
10 anni: 1° gennaio 1974;
9 anni: 1° gennaio 1975;

b) maggiori:

19 anni: 1° gennaio 1977;
18 anni: 31 dicembre 1977;
17 anni e inferiori: 1° gennaio 1979.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

I tenenti colonnelli mai valutati sono trasferiti nel ruolo normale unico, alla data del 1° gennaio 1980, assumendo le anzianità assolute di grado sottoindicate, in corrispondenza del numero di ufficiali da trarre in ordine di anzianità dai rispettivi ruoli:

31 dicembre 1973: n. 135 tenenti colonnelli di fanteria, 15 di cavalleria, 105 di artiglieria e 22 del genio;

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

31 dicembre 1974: n. 122 di fanteria, 16 di cavalleria, 103 di artiglieria e 51 del genio;

31 dicembre 1975: n. 119 di fanteria, 13 di cavalleria, 102 di artiglieria e 49 del genio;

31 dicembre 1976: n. 124 di fanteria, 14 di cavalleria, 105 di artiglieria e 38 del genio;

31 dicembre 1977: n. 135 di fanteria, 13 di cavalleria, 73 di artiglieria e 24 del genio;

1° gennaio 1978: n. 143 di fanteria, 7 di cavalleria, 79 di artiglieria e 36 del genio;

31 dicembre 1978: tutti i rimanenti tenenti colonnelli esistenti in ruolo alla data del 31 dicembre 1979.

L'ordine di iscrizione nel ruolo normale unico degli ufficiali compresi nelle aliquote cui deve essere attribuita la stessa anzianità di grado, è stabilito in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli ed i capitani già valutati per l'avanzamento, nonché quelli che siano stati esclusi per qualsiasi causa dalle aliquote di ruolo da valutare per l'avanzamento stesso, sono trasferiti nel ruolo normale unico con l'anzianità posseduta e, comunque, con anzianità non posteriore al 30 dicembre 1975 se colonnelli, al 30 dicembre 1973 se tenenti colonnelli ed al 30 dicembre 1970 se capitani.

I maggiori con anzianità anteriore al 1° gennaio 1977 sono trasferiti nel ruolo normale unico conservando l'anzianità di grado posseduta.

Nei casi di pari anzianità assoluta nei trasferimenti previsti dal primo, sesto e settimo comma del presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, ai tenenti colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio mai valutati

per l'avanzamento — che sono stati promossi al grado di tenente nel servizio permanente effettivo nello stesso anno solare e che hanno frequentato con successo il corso di stato maggiore e il corso superiore di stato maggiore in applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1976, n. 192, sempre che non abbiano subito detrazioni di anzianità per effetto delle leggi vigenti — viene attribuita nel ruolo normale unico uguale anzianità assoluta nel grado, corrispondente a quella del tenente colonnello nella predetta condizione più anziano in ruolo. Detti tenenti colonnelli seguono nel ruolo normale unico, mantenendo le rispettive anzianità relative, l'ultimo tenente colonnello avente la medesima anzianità assoluta.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei maggiori del ruolo normale unico che si trovino nelle condizioni indicate nello stesso comma, all'atto della loro promozione al grado di tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 6.

Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di gra-

do pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1980.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai precedenti commi, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, negli anni compresi nel periodo 1980-1985, sono attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I tenenti colonnelli da valutare per la prima volta per la promozione al grado superiore in ciascuno degli anni predetti sono quelli aventi le seguenti anzianità assolute di grado nel ruolo normale unico: 1980, 31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre 1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984, 31 dicembre 1977; 1985, 1° gennaio 1978.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico per il quale si applicano le norme indicate nel successivo titolo II, è aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di cia-

scuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi logistici di cui al precedente comma siano presenti in ruolo maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1981.

Per gli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre, dal 1981, le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

(È approvato).

ART. 7.

Le aliquote di ruolo degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri d'avanzamento per l'anno 1980, già determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono integrate, dopo che sia stato costituito il ruolo normale unico, sulla base delle disposizioni di cui al precedente articolo 6. Detta integrazione si effettua fermo restando che nelle aliquote definitive saranno comunque compresi gli ufficiali già inclusi nelle aliquote determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno 1980, le promozioni al grado superiore dei colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono attribuite secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli anni 1981 e 1982 per i colonnelli e per gli anni 1980, 1981 e 1982 per i

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

tenenti colonnelli, sono formate distinte graduatorie di merito per ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il numero complessivo di promozioni al grado di generale di brigata indicato nell'allegato A della presente legge viene ripartito come segue. Anno 1981: fanteria 14 unità, cavalleria 2 unità, artiglieria 8 unità, genio 3 unità; anno 1982: fanteria 14 unità, cavalleria 1 unità, artiglieria 8 unità, genio 4 unità.

Per gli anni 1980, 1981 e 1982, le promozioni a colonnello indicate nell'articolo 6 della presente legge, fermi restando i contingenti massimi stabiliti nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono ripartite per ciascuna di dette armi in misura proporzionale al numero degli ufficiali di ogni arma comunque in valutazione; in ogni caso:

a) a ciascuna arma non può essere attribuito un numero di promozioni inferiore a quello spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto. Le unità eventualmente residue vengono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi. A parità di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.

(È approvato).

ART. 8.

La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'ausiliaria e della riserva ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

I ruoli degli ufficiali « a disposizione », costituiti in applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, per il ruolo unico dei generali e per i ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a decorrere dal

1° gennaio 1980 sono abrogati e sostituiti dal ruolo normale unico degli ufficiali « a disposizione » delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il trasferimento di ruolo degli ufficiali di cui ai precedenti commi viene effettuato secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

Per gli anni 1980, 1981 e 1982 sono formate distinte graduatorie di merito per i tenenti colonnelli a disposizione di ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al fine dell'attribuzione delle promozioni al grado superiore, previste dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni. Le promozioni — da attribuire in relazione ai posti disponibili nel contingente massimo stabilito per i colonnelli del ruolo normale unico delle predette armi — sono ripartite tra le varie armi in misura proporzionale al numero dei tenenti colonnelli di ciascuna arma comunque in valutazione. Gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto e le eventuali unità residue sono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi; a parità di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.

(È approvato).

CAPO II

PROVEDIMENTI A FAVORE DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO ESCLUSI DAI CORSI PER L'ADDESTRAMENTO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE SUPERIORE SOPPRESSI DALLA LEGGE 18 GIUGNO 1974, N. 257, E DAI CORSI DI STATO MAGGIORE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28 APRILE 1976, N. 192.

ART. 9.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

con anzianità di spalline anteriore al 1° settembre 1962, che non hanno frequentato né i corsi di stato maggiore, né quelli di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257, possono presentare domanda, per una sola volta, di essere ammessi a sostenere un esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale.

Con una o più decretazioni ministeriali sono stabiliti:

a) i programmi e le modalità di svolgimento degli esami, nonché la composizione della relativa commissione;

b) le aliquote degli ufficiali che possono presentare domanda di ammissione agli esami.

Gli ufficiali che superano la prova d'esame:

1) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli ufficiali che hanno frequentato con esito positivo i soppressi corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore;

2) possono acquisire vantaggi di carriera, commisurati ad una frazione dell'organico del grado posseduto, pari ad un nono per i capitani, ad un quarto per i maggiori e ad un settimo per i tenenti colonnelli.

I vantaggi di cui al numero 2) del precedente comma sono attribuiti:

a) nell'ordine della graduatoria di esame, ad un numero di ufficiali non superiore ad un quinto di quelli che si trovano nelle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo, purché il voto di esame non sia inferiore a sedici ventesimi;

b) secondo le modalità previste dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 10.

Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 9 che presentarono domanda di partecipazione al concorso per

l'ammissione di 52 ufficiali al 101° corso di stato maggiore, indetto con la circolare n. 3060/162101 in data 29 agosto 1975 dello stato maggiore dell'Esercito, sono ammessi, a domanda, al primo corso utile di stato maggiore da svolgere in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Agli ufficiali di cui al precedente comma che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già frequentato, o stiano frequentando, a qualsiasi titolo, i corsi di stato maggiore ed i corsi superiori di stato maggiore, si applicano le norme previste dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

(È approvato).

ART. 11.

Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 9 possono altresì partecipare, a domanda, ad appositi concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore previsti dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

I suddetti concorsi:

a) sono banditi, in due anni successivi, per un numero di posti non superiore a 50 unità ciascuno;

b) si svolgono secondo le modalità indicate nell'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, a prescindere dal limite massimo di età e dal grado rivestito. Ai fini dell'applicazione del presente comma i titoli relativi alla formazione personale e professionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono integrati con i seguenti corsi: accademia militare, scuola di applicazione d'arma, corso di aggiornamento professionale presso le scuole di applicazione d'arma.

Per lo svolgimento del corso di stato maggiore e per l'attribuzione dei vantaggi di carriera, si applicano integralmente le norme riportate nella legge citata al precedente comma; i suddetti vantaggi di carriera non sono cumulabili con quelli previsti nell'articolo 9 della presente legge.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

Gli ufficiali che superano il corso di stato maggiore possono essere ammessi con le stesse modalità previste nella suddetta legge 28 aprile 1976, n. 192, alla frequenza di un corso superiore di stato maggiore.

(È approvato).

ART. 12.

In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere ai corsi superiori di stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente articolo 11, è aumentato di 19 unità.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unità della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso gli organi centrali o presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle altre armi. L'esperimento può essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze di impiego ».

(È approvato).

TITOLO II

RIORDINAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DELL'ESERCITO E MODIFICHE AD ALCUNE NORME SULL'AVANZAMENTO

ART. 13.

È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Eserci-

to, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico.

I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1984.

Per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei sei servizi tecnici, i quadri VIII, IX, X, XI, XII e XIII della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo la numerazione in vigore prima delle modifiche di cui all'articolo 2 della presente legge, mantengono validità, con le varianti previste nel successivo articolo 17, fino al trasferimento dei predetti ufficiali nel ruolo del Corpo tecnico alla data e con le modalità indicate nello stesso articolo.

Nel ruolo del Corpo tecnico l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo ha luogo sino al grado di generale ispettore, fermi restando i numeri massimi dei generali e dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Con determinazione ministeriale si stabiliscono:

le specialità nelle quali, in relazione alle esigenze di servizio, possono essere ripartiti gli ufficiali del Corpo tecnico;

i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'assegnazione alle diverse specialità, nonché le modalità per l'eventuale passaggio da una specialità all'altra.

(È approvato).

ART. 14.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i ruoli

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

degli ufficiali del Corpo tecnico nelle posizioni di: a disposizione, di ausiliaria, di complemento, della riserva e della riserva di complemento, previsti nei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza ha luogo il trasferimento nei predetti ruoli degli ufficiali dei sei servizi tecnici nelle posizioni di cui al precedente comma. L'iscrizione nei ruoli si effettua secondo le norme previste dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

ART. 15.

Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente articolo 13, sono trasferiti:

gli ufficiali in servizio permanente iscritti nei ruoli dei sei servizi tecnici;

gli ufficiali in servizio permanente che supereranno i corsi superiori tecnici, previsti per l'immissione nei suddetti ruoli dall'articolo 17 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, in svolgimento o già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge;

i sottotenenti e i tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, che, avendo già superato i corsi presso la scuola di applicazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando i corsi universitari per il conseguimento di una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici.

Sono, inoltre, trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'ar-

ticolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano i corsi della scuola di applicazione.

(È approvato).

ART. 16.

Il trasferimento degli ufficiali di cui al precedente articolo 15 nel ruolo del Corpo tecnico ha luogo:

per i generali, colonnelli, tenenti e sottotenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge;

per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, alla data del 31 dicembre 1984, nei modi indicati nel successivo articolo 17.

Gli ufficiali che superino i corsi superiori tecnici in svolgimento o già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, al termine degli stessi sono iscritti:

nel ruolo del Corpo tecnico, se dei gradi subalterni;

nei ruoli dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, se trattasi di capitani o maggiori. Questi ufficiali sono successivamente trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico come stabilito dal citato articolo 17. Per l'immissione nei ruoli dei Servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Nel trasferimento nel ruolo del Corpo tecnico ogni ufficiale mantiene grado ed anzianità posseduti, o acquisiti in applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 17. A parità di grado e di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza nell'iscrizione in ruolo viene determinato secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

A partire dal 31 ottobre 1980 nelle aliquote di valutazione dei generali e dei

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

colonnelli vengono, comunque, compresi gli ufficiali già valutati per l'avanzamento nel ruolo del Servizio tecnico di provenienza, a prescindere dall'anzianità acquisita nel ruolo del Corpo tecnico.

(È approvato).

ART. 17.

I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente dei sei Servizi tecnici, sono trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico alla data del 31 dicembre 1984 secondo le norme degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, salvo quanto stabilito nei due seguenti commi.

I tenenti colonnelli idonei e non iscritti in quadro sono iscritti nel ruolo unico con precedenza su quelli mai valutati e, qualora abbiano anzianità assoluta inferiore a questi ultimi, acquisiscono, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta precedente di un giorno quella del più anziano pari grado in ruolo mai valutato.

I tenenti colonnelli aventi anzianità di grado 1° gennaio 1981 ai sensi della lettera b) del successivo quinto comma sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico dando la precedenza agli ufficiali che avevano nei rispettivi ruoli una maggiore anzianità assoluta nel grado di maggiore.

All'entrata in vigore della presente legge:

a) i tenenti colonnelli ed i maggiori dei Servizi tecnici la cui permanenza nei gradi di ufficiale inferiore nel servizio permanente effettivo sia stata pari o superiore a 16 anni, salvo i casi di detrazione d'anzianità o di ritardi di carriera, assumono, ai soli effetti giuridici, anzianità assoluta conseguente ad una permanenza teorica nei gradi anzidetti ridotta di un anno. In ogni caso i suddetti ufficiali non possono sopravanzare gli ufficiali aventi pari o maggiore anzianità di spalline e i tenenti colonnelli dello stesso ruolo già valutati;

b) i capitani in servizio permanente dei Servizi tecnici acquisiscono, ai soli

effetti giuridici, anzianità assoluta conseguente ad una permanenza di 4 anni nel grado di tenente, salvo i casi di detrazione di anzianità o di ritardi di carriera. Gli ufficiali reclutati nel grado di tenente tra i giovani in possesso di laurea che richiede un ciclo quinquennale di studi universitari, se idonei per l'avanzamento sono promossi capitani al compimento del terzo anno di permanenza nel grado di tenente.

Per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984:

a) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei Servizi tecnici sono indicati nell'allegato C della presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; le promozioni, comunque, non possono decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1981. I maggiori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato o acquisito, in applicazione delle norme stabilite nel precedente quarto comma, quattro o più anni di grado vengono promossi conferendo loro nel grado di tenente colonnello anzianità corrispondente al 1° gennaio 1981;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

Per i suddetti anni, le promozioni a colonnello degli ufficiali dei sei servizi tecnici sono attribuite alla data del 31 dicembre di ogni anno e gli ufficiali dei diversi servizi promossi al grado di colonnello sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico secondo l'ordine di precedenza sta-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

bilito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

Per l'anno 1985 le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani del ruolo del Corpo tecnico, secondo quanto previsto dal quadro riportato nell'allegato B della presente legge, vengono determinate alla data del 1° gennaio di detto anno.

(È approvato).

ART. 18.

L'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito sono reclutati:

a) col grado di sottotenente, dai giovani in età non superiore a 26 anni che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, vincano un apposito concorso per titoli ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi presso l'Università o il Politecnico dislocati nella medesima sede della Scuola di applicazione per il conseguimento di una laurea in ingegneria;

b) col grado di tenente, dai giovani di età non superiore a 30 anni in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 16, mediante un concorso per titoli ed esami.

L'assegnazione ad uno dei diversi corsi di laurea in ingegneria dei sottotenenti di cui alla lettera a) nonché il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere a) e b) sono fissati con determinazione ministeriale.

La nomina a tenente per i provenienti dai giovani di cui alla lettera b) decorre da data posteriore a quella sotto la quale sono stati promossi tenenti, nello stesso anno solare, i sottotenenti provenienti dai

reclutamenti di cui alla lettera a); fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, con anzianità assoluta posteriore di un giorno a quella che hanno o avrebbero i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera b) nell'anno precedente ».

(È approvato).

ART. 19.

L'avanzamento dei sottotenenti in servizio permanente del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

I sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Qualora il giudizio di non idoneità sia dovuto all'insoddisfacente andamento degli studi universitari, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che i citati ufficiali siano mantenuti in servizio. Ove la proposta sia accolta, gli ufficiali sono trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado; se nel suddetto ruolo non esistono vacanze, i trasferimenti sono effet-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

tuati in soprannumero e le eccedenze saranno assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(È approvato).

ART. 20.

Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, operano le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 5 e 38 della predetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni.

Gli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti o che non ottengono la proroga di un anno, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con il grado e l'anzianità posseduti, previo parere favorevole delle autorità gerarchiche. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

(È approvato).

ART. 21.

Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che abbiano la stessa anzianità assoluta, viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità relativa in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratta di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nel ruolo e del punto relativo all'atti-

tudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal generale ispettore del Corpo, dal generale comandante della scuola di applicazione e dal generale direttore della Direzione Generale per gli ufficiali dell'Esercito; la commissione è presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

L'avanzamento dei tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento debbono aver:

a) compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado;

b) acquisito il diploma di laurea da almeno:

tre anni, se la durata del relativo ciclo di studi universitari è quinquennale;

quattro anni, se la predetta durata è quadriennale.

I tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza, comunque, non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

L'avanzamento dei maggiori in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 4 anni di anzianità nel grado.

(È approvato).

ART. 22.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente del generale ispettore del Corpo Tecnico è di 65 anni.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

ART. 23.

Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento.

La nota (o) della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è così modificata: « (o) ciclo di 4 anni con inizio dal 1981 ».

La Commissione superiore d'avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981:

dei tenenti generali del Corpo tecnico, non comprende il generale ispettore del Corpo stesso;

dei maggiori generali e dei colonnelli del Corpo Tecnico, comprende il tenente generale idoneo e iscritto in quadro per la promozione al grado di generale ispettore del Corpo stesso;

dei tenenti colonnelli dei Servizi Tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, comprende l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano già appartenente al Servizio Tecnico degli ufficiali da valutare.

(È approvato).

ART. 24.

Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con an-

zianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

Per gli stessi anni, qualora nei ruoli normali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 18 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1980.

Ai fini del computo delle anzianità indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianità pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianità o ritardi di carriera.

Per ciascuno degli anni 1980 e 1981 il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del corpo delle armi navali derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non può essere inferiore a 8 unità.

Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 25.

Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Cor-

po del genio aeronautico ruoli ingegneri, chimici e fisici, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalla legge in vigore di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

Per gli stessi anni, qualora nei ruoli di cui al precedente comma, siano presenti in ruolo maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1980.

Ai fini del computo delle anzianità indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianità pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianità o ritardi di carriera.

Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12

novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Per gli ufficiali della Arma aeronautica ruolo servizi provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali si applicano le norme di cui al successivo articolo 30.

(È approvato).

ART. 26.

L'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria è promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44.

Fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicem-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

bre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato.

All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 38 della presente legge.

Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione.

Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente ».

(*È approvato*).

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 27.

L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità.

I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado ».

(*È approvato*).

ART. 28.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani già valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, nove o più anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani già valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianità di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 i maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano maturato un'anzianità di servizio da ufficiale pari o superiore a 22 anni ovvero un'anzianità di 4 o più anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità più favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1981.

Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse

da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore a 8 anni, le anzianità di diciotto e di ventidue anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di 1 anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di 2 anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali, restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo.

(È approvato).

ART. 29.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianità di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con l'anzianità di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianità di servizio complessiva da ufficiale pari o superiore a 22 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità più favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1981.

Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianità di 18 o 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta o al grado di capitano di fregata nella misura di un anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

(È approvato).

ART. 30.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianità di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a diciotto anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianità di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli di cui al precedente primo comma siano presenti maggiori con anzianità di servizio complessivo pari o superiore a 22 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità più favorevole tra le due anzianità, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1981.

Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo

44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianità di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede la applicazione della norma stessa.

(È approvato).

ART. 31.

I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corrispondente ruolo dell'« a disposizione », ivi transitati ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del servizio permanente effettivo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono disponibili nel ruolo speciale unico 70 posti per l'anno 1981. Le domande di trasferimento devono essere presentate nel mese di gennaio 1981.

I trasferimenti avranno luogo:

a) con il grado e l'anzianità posseduti al momento del passaggio di ruolo, fermo restando che gli ufficiali da trasferire saranno iscritti dopo l'ultimo pari grado, già appartenente al ruolo speciale unico, avente la stessa anzianità assoluta di grado. Per gli ufficiali a disposizione il trasferimento si effettua previa reintegrazione nel servizio permanente effettivo;

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

b) con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno di presentazione delle relative domande di trasferimento.

Qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianità assoluta di grado da lui posseduta e la sua data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente più elevato e, a parità di coefficiente, il più anziano d'età.

I tenenti colonnelli, già valutati almeno una volta nel ruolo di provenienza e trasferiti nel ruolo speciale unico, sono comunque compresi nelle aliquote da valutare per l'avanzamento in quest'ultimo ruolo.

I tenenti colonnelli che abbiano presentato domanda per il passaggio nel ruolo speciale unico e siano compresi tra quelli da valutare nel ruolo di appartenenza, qualora siano giudicati idonei e iscritti in quadro, perdono ogni titolo per il transito nel ruolo speciale unico.

(È approvato).

ART. 32.

I tenenti colonnelli già appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, fruiscono, a domanda, della rideterminazione dell'anzianità di grado posseduta nei termini stabiliti al successivo terzo comma.

Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 60 giorni:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i tenenti colonnelli che alla data stessa risultino già in ruolo;

b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente articolo 31.

Agli ufficiali suddetti viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianità di grado, se più favorevole rispetto a quella posseduta, corrispondente alla data di compimento di un periodo di servizio effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente pari a ventiquattro anni. A parità di anzianità di grado assume la precedenza in ruolo il più anziano di età.

L'ufficiale a cui viene rideterminata la anzianità ai sensi del presente articolo è, in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado più avanti in ruolo che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianità pur essendo in possesso di eguali titoli e pur avendo prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore.

Ai tenenti colonnelli che ai sensi del presente articolo conseguono un'anzianità tale per cui sarebbero stati compresi nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore già determinate dal Ministro negli anni precedenti vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono promossi al grado di capitano al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

(È approvato).

ART. 33.

Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1° gennaio 1980, i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.

(È approvato).

ART. 34.

Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.

(È approvato).

TITOLO IV

ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 35.

Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ivi compresi quelli nei cui confronti il relativo provvedimento, già perfezionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, contempli il trattenimento in servizio con decorrenza posteriore alla data predetta;

b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera a), che alla data di entrata in vigore della presente

legge risultino richiamati secondo le norme dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonché dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi già in espletamento alla predetta data.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo articolo 36 all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

Per gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

La consistenza complessiva dei ruoli, di cui al precedente primo comma, è stabilita come segue:

a) Esercito	: 3.250;
b) Marina	: 950;
c) Aeronautica	: 2.850.

Con successivi provvedimenti legislativi si darà luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico saranno ricoperti, in relazione alle vacanze complessive esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge.

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e tutte le norme comunque in contrasto con quanto stabilito nella presente legge. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

Negli articoli che seguono le parole « tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti » devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

I limiti di età per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono uguali a quelli previsti per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei corrispondenti ruoli del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi sono ruoli normali e ruoli speciali, si applicano i limiti di età dei ruoli normali.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto i limiti di età di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento, conservando il grado e l'anzianità posseduti.

(È approvato).

ART. 36.

Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) dello articolo 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio.

Gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo.

Tutti gli atti dei procedimenti amministrativi, che riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, sono pubblici.

(È approvato).

ART. 37.

Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi pre-

stati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

La Commissione è istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza, eventualmente spettantegli, è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma, di cui al primo comma, è fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non può comunque essere inferiore a:

- a) Esercito: 600;
- b) Marina: 105;
- c) Aeronautica: 180.

Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entità sopraindicate sono ridotte ad un terzo.

(*E approvato*).

ART. 38.

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

I premi, di cui al precedente comma, non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma, di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

(*E approvato*).

ART. 39.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.

(*E approvato*).

ART. 40.

Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica. I posti riservati, non coperti, sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 35 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.

(È approvato).

ART. 41.

Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

(È approvato).

ART. 42.

I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti:

a) per l'Esercito:

1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnico;

4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

b) per la Marina:

1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);

6) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

7) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

c) per l'Aeronautica:

1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici; di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

(È approvato).

ART. 43.

Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, di cui al precedente articolo 42, non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

Agli effetti di quanto disposto nel precedente comma, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi, per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianità di servizio prevista al successivo articolo 45:

I tenenti ed i maggiori sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. I maggiori sono promossi purché non esistano, nei corrispondenti ruoli normali e speciali, maggiori in servizio permanente di pari o superiore anzianità, esclusi i non idonei e i sospesi all'avanzamento.

I capitani sono valutati e se riconosciuti idonei mediante giudizio di avanzamento, formulato dalla commissione ordinaria di avanzamento che compila una

graduatoria di merito, sono promossi al grado superiore secondo l'ordine di anzianità. Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

(È approvato).

ART. 44.

Gli ufficiali inferiori dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dello avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento, nelle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

I periodi di comando di cui al precedente comma sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto:

per gli ufficiali dell'Arma del genio, presso le direzioni lavori;

per gli ufficiali in possesso di brevetto militare di pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di volo.

(È approvato).

ART. 45.

Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno dei detti anni:

a) se maggiori, cinque anni di anzianità nel grado;

b) se capitani, venti anni di servizio da ufficiale. Tale periodo è ridotto a:

sedici anni, per i capitani del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

diciotto anni, per i capitani dei ruoli delle tre forze armate, nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea;

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

c) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a:

cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

sei anni, per i tenenti dei ruoli delle tre forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

I più ridotti periodi di anzianità previsti per gli ufficiali appartenenti a ruoli per l'immissione nei quali è richiesto il possesso del diploma di laurea si applicano agli ufficiali della Marina militare provenienti esclusivamente dai corsi allievi ufficiali di complemento per laureati.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983, la valutazione per la promozione a maggiore può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, alla data del 31 dicembre di ciascuno dei detti anni.

(È approvato).

ART. 46.

Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali cessano dal servizio a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di determinazione dell'ultima aliquota di valutazione nella quale erano compresi.

(È approvato).

ART. 47.

Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le dispo-

sizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussiste rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo quarto della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1981.

(È approvato).

TITOLO V

ONERI FINANZIARI

ART. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni per l'anno finanziario 1980 e in lire 276 milioni per l'anno finanziario 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli allegati al testo unificato dei disegni e delle proposte di legge in esame che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ALLEGATO A.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I - RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

Generale di Corpo di Armata	—	—	21	—	—
Generale di Divisione scelta		1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno 1 anno	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di Brigata scelta		—	86	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello scelta		—	436	27	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello scelta		1 anno di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	1526	(*)	(*)
Maggiore	anzianità	—	872	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia, squadrone o batteria o incarico equipollente	2451	(*)	(*)
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o sezione o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	1986	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f)	—	—	—

(*) Il numero delle promozioni annuali al grado superiore e il numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione per il periodo 1980-1985 è stabilito dall'articolo 6 del testo della presente legge.

(È approvato).

ALLEGATO B.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

IV - RUOLO DEL CORPO TECNICO

Generale Ispettore	—	—	1	—	—
Tenente Generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (n) (o)	Tutti
Maggiore Generale	scelta	—	10	1	1/3 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	45	3	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	scelta	2 anni con incarico non inferiore a quello di capo ufficio o divisione o servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore	103	(**)	(**)
Maggiore	anzianità	—	68	—	—
Capitano	scelta	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado di tenente	200	(**)	(**)
Tenente	anzianità	aver conseguito il diploma di laurea (*)	130	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(*) Il diploma di laurea non è richiesto agli ufficiali trasferiti nel ruolo all'atto della sua istituzione.

(**) Il numero delle promozioni annuali al grado superiore ed il numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazioni per il periodo 1981-1984 è stabilito dall'articolo 17 della presente legge.

(È approvato).

ALLEGATO C.

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE DEI TENENTI COLONNELLI E NUMERO DI PROMOZIONI A COLONNELLO NEL CORPO TECNICO NEL QUADRIENNIO 1981-1984

	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione	Promozioni annuali al grado di colonnello da attribuire			
		1981	1982	1983	1984
Servizio tecnico di artiglieria	1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (1)	6	4	4	4
Servizio tecnico della motorizzazione	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (1)	4	2	2	4
Servizio tecnico chimico fisico	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (1)	2	1	2	1
Servizio tecnico del genio	Tutti i tenenti colonnelli che abbiano compiuto, complessivamente, almeno 9 anni di permanenza nei gradi di maggiore e di tenente colonnello al 31 ottobre dell'anno in cui viene determinata l'aliquota di valutazione (1)	1	1	1	1
Servizio tecnico delle trasmissioni	» » (1)	1	1	1	2
Servizio tecnico geografico	» » (1)	1	1	1	1

(1) Entro il 1984 sono comunque valutati tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1979.

(E' approvato).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

STEGAGNINI. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge in esame trova pienamente consenziente il gruppo della democrazia cristiana non solo perché in esso vengono integrate alcune delle nostre iniziative legislative, ma anche perché, concretamente, vengono eliminate ingiuste situazioni di precariato ed assurde sperequazioni che da tempo censuriamo chiedendone l'abolizione. Con il provvedimento in discussione, facciamo sì che la nuova legge di avanzamento, annunciata dal Governo, possa trovare una base feconda di risultati.

Il testo unificato elaborato dal relatore Tassone, anche se incompleto — restano esclusi i ruoli dei servizi delle forze armate, dei carabinieri e di altri settori — è pur sempre di vasta portata e di rilevante significato politico per lo sforzo che ha accomunato tutti i gruppi parlamentari. Esso, inoltre, mira non solo al potenziamento dello strumento militare, ma anche al soddisfacimento delle istanze di una categoria di personale senza il cui apporto non potremmo garantire la credibilità delle nostre forze armate, presidio della nostra sicurezza e libertà.

ZANINI. Il testo unificato in discussione, non solo elimina le ingiustizie e le sperequazioni esistenti nella legge di avanzamento attualmente in vigore, ma è altresì il risultato di un proficuo metodo di lavoro che ha visto impegnati da una parte gli esponenti parlamentari e dall'altra lo stato maggiore ed il COCER. Poiché il risultato raggiunto è stato senz'altro apprezzabile, c'è da augurarsi che questo metodo di lavoro possa continuare nel futuro. L'incontro con le rappresentanze militari, nonostante il tempo a disposizione fosse poco, non si è risolto in semplici comunicazioni, ma nell'esame dei problemi di fondo della categoria.

A nome del gruppo comunista esprimo l'augurio che il provvedimento sia al più presto approvato al fine di eliminare le condizioni di precarietà in cui versano alcuni settori delle forze armate.

TASSONE, *relatore*. Propongo, per il testo unificato dei disegni e delle proposte di legge in esame, il seguente titolo: « Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del testo unificato così come è stato proposto dal relatore.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1567) e delle proposte di legge Accame ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (37); Tassone ed altri: Provvidenze a favore dei militari delle forze armate e loro superstiti in caso di infortunio o di morte (395) ed Alberini ed altri: Disposizioni in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio e dei loro superstiti, in caso di morte (713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di elargizione e di trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adem-

pimento del dovere in servizio di ordine pubblico», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Accame, Achilli e Ferrari Marte: «Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte»; Tassone e Zoppi: «Provvidenze a favore dei militari delle forze armate e loro superstiti in caso di infortunio o di morte», ed Alberini, Bandiera, Baracetti, Matteotti, Galante Garrone, Milani e Stegagnini: «Disposizioni in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio o dei loro superstiti, in caso di morte».

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, relatore. Signor presidente! Di concerto con i rappresentanti dei gruppi in Commissione è stato elaborato un testo unificato che comprende i vari provvedimenti presentati in materia, materia che è di estrema importanza, e certamente per molti aspetti delicata. Si tratta di una questione sulla quale si discute ormai da lungo tempo; la novità è piuttosto rappresentata dall'inserimento, nel provvedimento, del riferimento al servizio di leva, cosa — questa — che viene certamente a colmare una lacuna legislativa di non lieve portata.

Più volte, in questa Commissione, siamo stati costretti a constatare l'insufficienza legislativa in tale materia ed a provvedere frettolosamente con leggi che in qualche modo potessero fronteggiare i danni economici e morali causati, appunto, dalla carenza legislativa. Ora si ritiene, con il testo unificato che rappresenta il frutto del lavoro svolto in sede di comitato ristretto, di porre finalmente termine ad una situazione che non è più sostenibile. Proprio in considerazione di ciò il Comitato ristretto si è impegnato a fondo lavorando con una certa celerità su di una materia senz'altro delicata, anche per i richiami alla legislazione vigente.

Pertanto, senza soffermarmi a ripetere quanto ho già avuto modo di dire ampia-

mente durante il dibattito in sede referente, chiedo l'approvazione del provvedimento in esame, nel contempo augurandomi che tale approvazione possa rappresentare una tappa significativa per il lavoro e l'impegno del Parlamento in generale, e della Commissione difesa in particolare.

Desidero ringraziare non soltanto i rappresentanti dei gruppi parlamentari, ma anche il sottosegretario onorevole Bandiera, per il suo impegno e per la volontà che ha animato il lavoro da lui condotto, che ha incontrato non poche difficoltà, soprattutto nell'ultima fase, così come egli ricordava.

Ripeto oggi quanto già dissi in un'altra riunione della Commissione, e cioè che occorre una maggiore sintonizzazione da parte dei vari membri del Governo. Spesso si nota la mancanza di coordinamento, e tutto è lasciato al solo impegno di un rappresentante del Governo. Di fronte a questo problema, poi, avremmo desiderato una maggiore comprensione e solidarietà, anche da parte di altre Commissioni. Tutto ciò ho voluto dire e sottolineare non soltanto con riferimento a questo atto, credo, di giustizia che ci accingiamo a compiere, approvando il presente provvedimento di legge, ma anche perché il prosieguo della nostra attività possa essere confortato dalla comprensione per gli sforzi che facciamo per produrre atti altamente qualificanti, sul piano morale.

Si tratta di un punto di grande importanza per noi, dal momento che i lavori della nostra Commissione saranno, nell'immediato futuro, ricchi di spunti e momenti interessanti, che necessitano di più vasti consensi, e di un concerto più puntuale da parte del Governo tutto.

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi sembra doveroso sottolineare che il provvedimento in esame rappresenta innanzi tutto un preciso atto di volontà politica della Commissione difesa e del Governo.

Il lavoro è stato assai difficile, complesso e tormentato, come è stato ricor-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

dato, ed io desidero ringraziare tutti i gruppi parlamentari per il decisivo contributo dato sia alla prima fase di elaborazione delle proposte di legge, sia alla redazione del testo unificato che oggi abbiamo discusso.

Abbiamo incontrato degli ostacoli non indifferenti, ma abbiamo poi avuto l'appoggio — dopo le prime vicissitudini e le proteste unanimemente sollevate — degli organi tecnici del Ministero della difesa, che devo anzi ringraziare perché le loro decisioni ci hanno consentito di coprire la rilevante spesa di 12 miliardi, prevista per il primo anno di applicazione del provvedimento. D'altra parte, come tutti sanno, quando abbiamo iniziato questi lavori avevo dato assicurazione che, in mancanza di copertura da parte del Tesoro, il Ministero della difesa era disposto a ridurre le proprie spese d'investimento, così come poi è avvenuto.

Ci auguriamo che, in sede di variazioni di bilancio, possa essere colmata la decurtazione operata, che tuttavia era necessaria, in quanto il problema del personale dev'essere considerato di primo piano e prioritario rispetto ad altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il testo unificato elaborato dal relatore Tassone di concerto con i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi

della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o tratti in servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, numero 313, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(È approvato).

ART. 3.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge va attribuito se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

(È approvato).

ART. 4.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Ai superstiti dei militari di cui all'articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nello

adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportati nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

(È approvato).

ART. 7.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

(È approvato).

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato nella misura annua di lire 6.200.000.000 si farà fronte mediante riduzione di lire 12.400.000.000 dal capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1980.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BARACETTI. Credo, in questo concordando con il relatore, onorevole Tassone, che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare costituisca un elemento innovativo e qualificante della nostra produzione legislativa sia rispetto alle proposte di legge che erano state presentate in questa e nella scorsa legislatura, sia anche rispetto al disegno di legge che in materia il Governo aveva approntato. Rispetto a quest'ultimo, ad esempio, che interveniva soltanto nel campo — pure importantissimo — delle pensioni ai familiari delle vittime caduti nell'adempimento del proprio dovere, il testo al nostro esame contempla una gamma molto più completa di casi assicurando ai giovani di leva il necessario riconoscimento del loro indispensabile apporto nel campo della difesa del nostro paese, così come prevede la Costituzione. Con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare interveniamo finalmente in termini seri nei confronti dei giovani di leva, estendendo ad essi ed alle loro famiglie quanto già previsto per altre categorie di cittadini. Comunque, a parte l'enorme importanza del provvedimento in questione, è chiaro che esso non può e non deve essere considerato avulso da tutta una serie di altri provvedimenti, relativi alla riforma del servizio militare di leva, che già da tempo stiamo esaminando in sede di Comitato ristretto.

A questo punto mi piace ricordare l'apporto positivo dato dal Sottosegretario di Stato per la difesa Bandiera, che si è personalmente impegnato al fine di consentirci di superare l'ultimo ostacolo frapposto dal Ministero del tesoro che ci permette oggi di approvare il provvedimento senza alcuna decurtazione rispetto alla previsione di spesa decisa in sede di comitato ristretto.

Nel preannunciare, pertanto, il voto favorevole del gruppo comunista, mi au-

guro che il Senato approvi il provvedimento con rapidità, in modo che esso possa avere efficacia nel più breve tempo possibile.

STEGAGNINI. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento in esame per l'alto contenuto morale e sociale che esso riveste, cosa — questa — che ha spinto la democrazia cristiana ad impegnarsi per il varo del provvedimento stesso sin dalla passata legislatura.

Si sono verificati in questi anni fatti gravi, avvenimenti drammatici, che hanno fatto apparire lo Stato piuttosto avaro di riconoscimenti nei confronti di quei cittadini che nel corso, sia del servizio militare di leva, che di quello professionale, hanno avuto la disgrazia di subire menomazioni fisiche, o addirittura di perdere la vita.

L'opinione pubblica è rimasta molto spesso sconcertata di fronte al trattamento riservato ai superstiti, alle vedove, agli orfani; lo Stato sovente è apparso ingiusto, e non socialmente avanzato tanto da garantire ai superstiti una vita accettabile dal punto di vista economico, visto che psicologicamente non c'è niente che possa ripagare della perdita di una persona cara. A questo tende quindi il provvedimento in esame: ad un riconoscimento concreto ed adeguato nei confronti di coloro i quali hanno avuto la sventura di incorrere in drammatiche vicende.

Ritengo che il provvedimento debba essere approvato così com'è, senza modifiche che non farebbero altro che provocare reazioni negative nel settore della finanza pubblica; a questo proposito sottolineo infatti le difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro al varo del provvedimento, difficoltà prima ricordate dal collega Baracetti. L'iter di questo testo è stato così sofferto e travagliato, che ora che siamo arrivati alla sua conclusione mi auguro che non si frappongano ulteriori ostacoli, e che il provvedimento possa essere rapidamente approvato senza alcuna modifica, né da parte nostra né dal Senato.

Il fatto notevole è che la legge in questione riguarda anche categorie di cittadini che sino ad oggi non erano assolutamente tutelate; mi riferisco, per esempio, agli allievi dell'Accademia navale di Livorno (tutti ricordiamo la terribile vicenda di Monte Serra). Finalmente nessuna categoria militare rimarrà esclusa, e le previdenze contenute nel provvedimento in esame verranno estese anche al personale civile della polizia, ai funzionari, perché anche a costoro spetti il giusto e dovuto riconoscimento in caso di disgrazia verificatasi per causa di servizio.

ALBERINI. Il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento, riparatore soprattutto nei confronti di coloro i quali, come previsto dalla Costituzione, prestano il loro servizio militare di leva, e che fino ad ora non erano tutelati.

Ci sembra che il lavoro svolto dal Comitato ristretto, di unificazione dei diversi testi in un testo unificato, sia altamente positivo. Ci auguriamo che anche il Senato lo approvi rapidamente, in modo che la legge possa divenire definitiva nel più breve tempo possibile.

TASSONE, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo per il testo unificato del disegno e delle proposte di legge: « Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo unificato del disegno e delle proposte di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge PERRONE ed altri (530); STEGAGNINI ed altri (635); TRANTINO ed altri (709); STEGAGNINI ed altri (787); COSTAMAGNA, FEDERICO (884); GARGANO (954); disegno di legge (1033); Proposte di legge STEGAGNINI ed altri (1072); BANDIERA (1133); COSTAMAGNA (1139); ACCAME ed altri (1299); disegno di legge (1322); proposta di legge TASSONE (1365); disegno di legge (1438); proposte di legge STEGAGNINI ed altri (1448); GARGANO (1472); BANDIERA (1476); BANDIERA (1497), *in un testo unificato e con il titolo: « Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »* (530-635-709-787-884-954-1033-1072-1133-1139-1299-1322-1365-1438-1448-1472-1476-1497):

Presenti	26
Votanti	26
Astenuti	0
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Caroli, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lettieri, Lo Bello, Lodolini, Mammi, Milani, Pierino, Rossi Alberto, Ruffini, Santuz, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

Disegno di legge (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1567); proposte di legge ACCAME ed altri

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

(37); TASSONE ed altri (395); ALBERINI ed altri (713), in un testo unificato e con il titolo: « Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti » (1567-37-395-713)):

Presenti	26
Votanti	26
Astenuti	0
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Caroli, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lettieri, Lo Bello, Lodolini, Mammì, Milani, Pierino, Rossi Alberto, Ruffini, Santuz, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO